

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - muri (maestri, perimetrali) - Lavori su muro maestro posto all'interno di un singolo appartamento - Esecuzione di lavori - Ammissibilità - Condizioni.

I lavori eseguiti su di un muro maestro (scavo di una nicchia, allargamento o apertura di un varco) posto all'interno di un singolo appartamento, al fine di conseguire una più comoda fruizione di tale unità immobiliare, qualora non pongano in pericolo la fondamentale funzione di assicurare la stabilità dell'edificio, non integrano un abuso della cosa comune, suscettibile di ledere i diritti degli altri condomini, non comportando per costoro una qualche impossibilità di far parimenti uso del muro stesso ai sensi dell'art. 1102, comma 1, c.c., a condizione che i lavori non compromettano la sicurezza o altre essenziali caratteristiche del muro posto a servizio dell'edificio.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 35851 del 22/11/2021 (Rv. 662912 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_1120, Cod_Civ_art_1122

Corte

Cassazione

35851

2021